

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
21 ottobre 2003

Causa T-302/01

Gerhard Birkhoff
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto –
Soppressione di un assegno per figlio maggiorenne a carico
colpito da malattia grave o infermità – Legittimo affidamento»

Testo completo in italiano II - 1185

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 26 settembre 2001, che ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione 4 luglio 2001, con la quale tale istituzione ha soppresso il versamento al ricorrente dell'assegno per figli a carico di cui questi beneficiava per sua figlia, nonché l'annullamento della detta decisione 4 luglio 2001, e diretto, dall'altro, ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali.

Decisione: La decisione della Commissione 4 luglio 2001, che sopprime, a partire dal 1° luglio 2001, il versamento dell'assegno per figli a carico a favore della figlia maggiorenne del ricorrente, è annullata. Non vi è luogo a provvedere sulla parte della domanda di risarcimento danni diretta alla riparazione del pregiudizio derivante dalla perdita, da parte della figlia del ricorrente, della copertura assicurativa della Cassa assicurazione malattia delle Comunità europee, né sulla parte di tale domanda diretta a compensare le conseguenze fiscali della decisione impugnata. Il ricorso per risarcimento danni è respinto per il resto. La Commissione è condannata a due terzi delle spese del ricorrente, ivi comprese quelle sostenute in sede di procedimento sommario relativo alla presente causa.

Massime

*1. Dipendenti – Ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

*2. Dipendenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figlio a carico – Diritto alla proroga senza limite di età in caso di impossibilità per il figlio di provvedere al proprio sostentamento – Obbligo per l'amministrazione di esaminare le particolari circostanze di ciascun caso di specie, senza potersi trincerare dietro un criterio oggettivo predefinito
(Statuto del personale, allegato VII, art. 2, n. 5)*

*3. Dipendenti – Statuto – Applicazione – Conclusione del collegio dei capi di amministrazione – Carattere non vincolante nei confronti dell'autorità che ha il potere di nomina
(Statuto del personale, art. 110, terzo comma)*

1. Un ricorso diretto all'annullamento della decisione che ha respinto un reclamo contro la decisione iniziale ha l'effetto di deferire al Tribunale l'atto lesivo oggetto del reclamo.

(v. punto 24)

Riferimento: Tribunale 14 luglio 2000, causa T-82/99, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-155 e II-713, punto 23)

2. La proroga del versamento dell'assegno previsto dall'art. 2, n. 5, dell'allegato VII allo Statuto è concessa senza alcun limite d'età se il figlio è colpito da infermità o malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, e ciò per tutta la durata di detta malattia o infermità. Questa disposizione non attribuisce all'autorità competente alcun potere discrezionale di accordare o meno il beneficio dell'assegno di cui si tratta, ma le conferisce una competenza vincolata, nel senso che dalla sua formulazione tassativa risulta che l'autorità è tenuta a concedere l'assegno per figli a carico dal momento in cui constati che le condizioni ivi contenute sono soddisfatte.

Poiché le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo, occorre verificare, caso per caso, se si realizzi la finalità sociale perseguita mediante il versamento dell'assegno per figli a carico, la cui proroga è acquisita in forza del solo art. 2, n. 5, dell'allegato VII allo Statuto.

Ne consegue che, per l'applicazione di tale disposizione, spetta all'amministrazione interessata determinare, caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, se si tratti di malattia grave o di infermità che impedisce al figlio interessato di provvedere al proprio sostentamento, senza potersi trincerare dietro un criterio oggettivo predefinito.

(v. punti 37-40 e 43)

Riferimento: Corte 7 maggio 1992, causa C-70/91 P, Consiglio/Brems (Racc. pag. I-2973, punto 5); Tribunale 30 novembre 1994, causa T-498/93, Dornonville/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-813, punti 31 e 38)

3. Una conclusione formulata dai capi dell'amministrazione nell'ambito delle «consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni» previste dall'art. 110, terzo comma, dello Statuto e adottata allo scopo di seguire una prassi amministrativa uniforme nell'interpretazione di una disposizione statutaria non ha l'effetto di vincolare l'autorità competente per quanto riguarda l'adozione degli atti individuali che applicano tale disposizione.

(v. punto 42)

Riferimento: Tribunale 26 settembre 1990, causa T-48/89, Beltrante e a./Consiglio (Racc. pag. II-493, punto 17); Tribunale 26 settembre 1990, causa T-49/89, Mavrakos/Consiglio (Racc. pag. II-509, punto 17)